



FEDERAZIONE PROVINCIALE TORINO

Corso Marconi 34 – 10125 Torino

Tel/fax 011 655897

scuola@cubpiemonte.org

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: I PUNTI FERMI

Quando i docenti devono svolgere i corsi sulla sicurezza? Per rispondere a questa domanda, partiamo dall'esame di alcune fonti normative.

All'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 (TUSL, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) è scritto che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e che la formazione dei lavoratori sulla sicurezza si svolge “durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

L'art. 43, comma 4, del CCNL Scuola 2019-2021 riporta gli obblighi di lavoro del personale docente, distinguendoli tra attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento. Viene precisato che gli impegni di lavoro dei docenti devono essere contenuti nel “Piano delle attività” che “è deliberato dal collegio dei docenti”.

Il successivo articolo del CCNL Scuola tratta le “attività funzionali all'insegnamento”. Riportiamo di questo articolo integralmente i commi 2, 3 e 4.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,

quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative,

fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Alla luce di quanto fin qui riportato, possiamo provare a rispondere alle domande che più frequentemente ci vengono poste.

D. 1. La formazione sulla sicurezza per i docenti può essere svolta al di fuori delle ore di insegnamento e delle ore funzionali all'insegnamento?

R. 1. No, perché nel D. Lgs. 81/08 è scritto che la formazione sulla sicurezza va fatta nell'orario di lavoro e per i docenti l'orario di lavoro è quello in cui essi fanno lezione o svolgono attività funzionali all'insegnamento.

D. 2. La formazione sulla sicurezza per i docenti può rientrare tra gli obblighi cui i docenti sono tenuti ad adempiere individualmente?

R. 2. No, perché se è pur vero che spesso la formazione sulla sicurezza di un docente avviene facendogli seguire un corso in modalità e-learning o in videoconferenza sincrona, quindi in una situazione in cui il docente è da solo davanti a un computer, una formazione così fruita non può rientrare tra gli adempimenti individuali dovuti dai docenti che, secondo il CCNL Scuola, sono solo la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie.

D. 3. La formazione sulla sicurezza per i docenti può rientrare tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, cioè nelle 40+40, soprattutto ora che il CCNL Scuola ha stabilito che le ore non utilizzate nelle 40+40 per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 44 possono essere destinate alla formazione?

R. 3. No, perché il CCNL Scuola precisa che le ore non utilizzate nelle 40+40 per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 44 possono sì essere destinate "alle attività di formazione", ma solo se "programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF". In nessun ordinamento giuridico è previsto che un obbligo cui deve sottostare una persona (in questo caso, il dirigente scolastico che è obbligato a formare i lavoratori sulla sicurezza) possa essere adempiuto solo a condizione che altre persone (in questo caso, gli insegnanti del collegio docenti) glielo consentano, sarebbe pura follia. Si immagini il caso di un corso sulla sicurezza proposto dal dirigente scolastico che non venisse deliberato tra le "attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF". Cosa succederebbe, allora? E' quindi evidente che la formazione sulla sicurezza non possa rientrare nelle 40+40, perché la scelta su come impiegare quelle ore non è nella disponibilità del dirigente scolastico ma del collegio dei docenti.

D. 4. Ma se la formazione sulla sicurezza per i docenti non può essere fatta al di fuori delle ore di insegnamento e delle ore funzionali all'insegnamento e neanche si può far rientrare nelle ore funzionali all'insegnamento, quando può essere fatta?

R. 4. Andando per esclusione, per lo svolgimento delle attività di formazione sulla sicurezza dei docenti non restano che le ore di insegnamento. Non c'è da stupirsi, è previsto dalla legge. Il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuisce alle istituzioni scolastiche di stabilire gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle

esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa. L'art. 74 del D. Lgs. 297/94, al comma 3, stabilisce che i giorni di lezione non siano meno di 200. La deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 6 maggio 2025 di determinazione del calendario scolastico ha stabilito 206 giorni di lezione negli istituti in cui le lezioni si tengono anche al sabato e 174 giorni di lezione per le scuole dove si resta in classe fino al venerdì. Ci sono quindi dei margini affinché la formazione sulla sicurezza dei docenti venga svolta in orario di lavoro e nel rispetto del numero di giorni minimo di lezione previsto dalla normativa. Basta che il calendario scolastico regionale venga adattato dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio docenti conseguente alla richiesta del dirigente scolastico.

Qualora la soluzione sopra prospettata, cioè l'adattamento del calendario scolastico regionale in relazione alle specifiche esigenze del singolo istituto, l'unica che davvero sarebbe rispettosa della legge e del contratto di lavoro, incontrasse delle difficoltà nella sua realizzazione, si potrebbero prendere in considerazione due altre strade che, pur presentando ciascuna di esse qualche problema, come tra breve si vedrà, hanno il vantaggio di essere meno dannose rispetto alla terza ed ultima soluzione alternativa che sarà presentata alla fine e che sarebbe meglio assolutamente evitare. La prima sarebbe quella di svolgere la formazione sulla sicurezza al di fuori dell'orario ordinario di lavoro riconoscendo quelle così impiegate come ore di straordinario, retribuite quindi come tali. Il problema è che nella scuola l'effettuazione di ore aggiuntive di lavoro è una scelta del lavoratore, non potrebbero essere imposte. La seconda sarebbe quella di far entrare la formazione nelle 40+40: non sarebbe del tutto corretto, come è stato sopra spiegato, ma se al collegio docenti andasse bene, sarebbe sempre meglio della terza soluzione: fare la formazione nel periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua o Carnevale; all'inizio o alla fine dell'anno scolastico, quando non ci sono le lezioni) che, oltre a rappresentare un aggravio di lavoro per i docenti, sarebbe un grave cedimento alle pretese del dirigente scolastico di poter disporre del tempo di vita degli insegnanti a sua discrezione quando non ci sono gli allievi ed i docenti non sono in ferie.

SETTIMO TORINESE
Via Asti 10- 10136
Tel/fax 011.9123512 -
settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB
Via Alliaudi 19 a Pinerolo
Tel. 0121.480503
info@alpcub.it www.alpcub.it